



## COMUNE DI PISA

**TIPO ATTO** *ORDINANZE SINDACO*

**N. atto** *DIREZIONE-08 / 8*

**del** *28/03/2019*

**Codice identificativo** *1753821*

**PROPONENTE** *POLIZIA MUNICIPALE-SICUREZZA URBANA*

**OGGETTO**

**DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI EMISSIONI SONORE IN AREE DEL CENTRO STORICO NORD**

**Dirigente della Direzione**

*STEFANELLI MICHELE*

**DISPOSIZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI EMISSIONI SONORE  
IN AREE DEL CENTRO STORICO NORD**

**Il Sindaco**

**VISTI:**

*l'art. 50 - comma 5 - del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. (In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.);*

*l'art. 9 della Legge 447/1995 - (Qualora sia richiesta da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, il Prefetto, il Ministro dell'Ambiente, - secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.)*

*l'art. 12 del D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici (15) giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.)*

*la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;*

*la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 16 ottobre 2008;*

**CONSIDERATO**

che sono pervenuti all'Amministrazione Comunale reclami, esposti e segnalazioni circa fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, alla tranquillità ed al riposo dei residenti nell'area contigua a Piazza delle Vettovaglie (Piazza delle Vettovaglie, Piazza Sant'Omobono, via Domenico Cavalca, Borgo Stretto); fenomeni verificatisi soprattutto dopo le ore 24 e comunque in tarda notte;

che, in virtù di tali segnalazioni, dal mese di Febbraio 2019 il Comando della Polizia Municipale ha disposto, nei limiti delle risorse disponibili, ricorrenti controlli notturni per verificare ed eventualmente sanzionare i comportamenti e le attività comportanti emissioni sonore non consentite;

che, a seguito di tale attività di controllo, è stato redatto un numero molto elevato di verbali per violazioni dell'art. 8 comma 2 lett. d) Legge n. 447/1995 e ss.mm.ii. (mancanza della relazione di valutazione di impatto acustico e violazione alle prescrizioni contenute nel nulla osta alle emissioni sonore di macchinari e impianti stereofonici) da parte di molti esercizi commerciali concentrati in un ristretto numero di vie e piazze pubbliche (Borgo Stretto, Piazza delle Vettovaglie, Piazza Sant'Omobono, Via Domenico Cavalca) che utilizzano impianti di amplificazione per richiamare e "contendersi" clientela con la musica;

che - come dimostrano i verbali emessi, la cui quantità in tale area non ha precedenti - tale richiamo dei clienti con la musica avviene con fuoriuscita all'esterno dei locali di emissioni sonore che recano disturbo alla quiete pubblica, alla tranquillità ed al riposo dei residenti;

che, malgrado l'azione della Polizia Municipale, le violazioni delle sopra richiamate norme sulle emissioni acustiche continuano, come dimostrato dalla reiterazione dei verbali, determinando così un serio pregiudizio dei diritti dei residenti;

che in virtù di tali circostanze è stata avviata dai competenti uffici comunali l'istruttoria per il riesame delle relazioni di valutazione di impatto acustico;

che - in attesa di tale riesame - la tutela della quiete pubblica, della tranquillità e del riposo dei residenti deve essere comunque garantita, contemperando tale diritto con il libero esercizio del commercio;

che tale contemperamento di interessi può realizzarsi:

- attraverso l'individuazione di una prima fascia oraria notturna (ore 0:00 - 7:00) di rispetto all'interno della quale gli esercizi commerciali, pur continuando a svolgere le loro attività, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati o comunque gestiti in modo tale da non consentire che suoni e rumori provenienti da attività musicali diffuse dal vivo o da apparecchi elettroacustici possano essere uditi all'esterno dei locali,
- in successive fasce orarie (entro le ore 1.00 dei giorni dal lunedì al venerdì, ed entro le ore 2.00 del sabato e della domenica) in cui attività musicali ed uso di apparecchi elettroacustici devono essere interrotti,

in modo da eliminare o quantomeno ridurre i fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, alla tranquillità ed al riposo dei residenti nella fascia oraria notturna;

che è congruo limitare l'applicazione degli obblighi sopra enunciati al periodo fine marzo - primi di giugno al fine di indurre condotte degli esercizi idonee al rispetto della quiete pubblica, della tranquillità e del riposo dei residenti nel periodo in cui il miglioramento del clima favorisce la crescita repentina dei fenomeni di aggregazione, come già avvenuto negli anni passati;

che, in attesa di una specifica regolamentazione comunale della materia e dell'istruttoria in corso per il riesame delle relazioni di valutazione di impatto acustico, l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente è l'unico strumento amministrativo che può tempestivamente intervenire a garanzia dei diritti dei residenti;

che tale strumento è utilizzato in ragione dell'urgenza di tutelare i diritti alla quiete dei residenti, su un fenomeno (emissioni sonore che fuoriescono all'esterno dei locali per il richiamo della clientela) prima mai rilevato nella dimensione accertata dai verbali della Polizia Municipale, per un periodo limitato e ragionevole di tempo, in un'area estremamente ristretta della città (fatti salvi ulteriori provvedimenti, anche nel caso in cui i fenomeni descritti vengano rilevati o si estendano in altre vie o piazze);

per i motivi indicati in premessa, a decorrere **dal 01 aprile 2019 e fino al 2 giugno 2019** compreso, nelle seguenti vie e piazze del territorio comunale di Pisa:

Borgo Stretto;

Piazza delle Vettovaglie;

Piazza Sant'Omobono;

Via Domenico Cavalca.

#### **ORDINA:**

ai titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, ai titolari ed ai gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ai responsabili e ai gestori di circoli privati, ai titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, ai titolari e ai gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari:

1. di assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività, in possesso di nulla osta alle emissioni sonore o documentazione di valutazione di impatto acustico valida, siano strutturati o comunque gestiti in modo tale da non consentire che suoni e rumori provenienti da attività musicali diffuse dal vivo o da apparecchi elettroacustici possano essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 0:00 e le ore 7:00;

2. di interrompere, anche all'interno dei suddetti locali, comunque entro le ore 1.00 dei giorni dal lunedì al venerdì, ed entro le ore 2.00 del sabato, della domenica e festivi ogni emissione acustica proveniente da attività musicali diffuse dal vivo e da apparecchi elettroacustici.

L'inosservanza dei precetti sopra riportati è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla eventuale sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981.

Nei casi di reiterata inosservanza della presente ordinanza ai sensi dell'art.12 del D.L. n.14/2017 convertito con modificazioni dalla L.18 Aprile 2017 n.48, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici (15) giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria elevano la sanzione prevista per le infrazioni degli obblighi sopra riportati, ogni volta che rilevano, anche senza bisogno di strumentazione tecnica, l'inosservanza degli stessi.

Eventuali autorizzazioni alle emissioni sonore a qualsiasi titolo rilasciate ad attività nelle vie e piazze sopra indicate sono da intendersi sospese per tutta la durata di validità della presente ordinanza nella parte in cui contrastano con gli obblighi di cui sopra.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio;

che la presente ordinanza sia comunicata:

- al Prefetto per il coordinamento delle Forze dell'Ordine;
- al Questore di Pisa ;
- alla Polizia Municipale del Comune di Pisa;
- alla Direzione Ambiente;
- alla Direzione Attività produttive.

## **RENDE NOTO CHE**

***Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241.***

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando Polizia Municipale Pisa, via C. Battisti, 53, tel. 050-910811;

Responsabile del procedimento amministrativo: Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile del Comando Polizia Municipale, Dott. Michele Stefanelli;

***Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento***

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO  
Michele Conti